



Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica

Modifica del 9 dicembre 2024

Approvata dal Consiglio federale il 20 dicembre 2024

*La Commissione dell'energia elettrica
ordina:*

I

Il regolamento interno del 12 settembre 2007¹ della Commissione dell'energia elettrica è modificato come segue:

Art. 15 cpv. 3

³ La ElCom prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente e il vicepresidente partecipano alla votazione; il presidente decide in caso di parità.

Art. 18 cpv. 4

⁴ La ElCom e la segreteria tecnica possono fornire alla Segreteria generale del DATEC, all'Ufficio federale dell'energia, all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, al Controllo federale delle finanze, alle autorità cantonali competenti, al sorvegliante dei prezzi, alla Commissione della concorrenza e all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari soltanto i dati di cui hanno bisogno per l'adempimento dei propri compiti.

Art. 18a Assunzione dei compiti del presidente in caso di assenza

In caso di assenza del presidente, il vicepresidente assume i compiti e le competenze di cui agli articoli 3 capoverso 2, 8 capoverso 3, 9 capoverso 1, 13 capoversi 1, 3 e 5 nonché 15 capoverso 3.

Art. 18a^{bis}

Ex art. 18a

¹ RS 734.74

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2025.

9 dicembre 2024

In nome della Commissione dell'energia elettrica:

Il presidente, Werner Luginbühl